

Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, Comma 4, Legge n. 240/2010.

Decreto di emanazione

D.R. n. 419 del & dicembre 2011

## IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO l'art. 6 della legge n. 240/2010 in quale prevede l'adozione di un regolamento di ateneo

che disciplini, in maniera organica, l'affidamento degli incarichi aggiuntivi ai ricercatori di ruolo, cui sono equiparati gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed altre figure

equiparate, come meglio precisate all'art. 2 del predetto regolamento;

VISTA la necessità, pertanto, di emanare un regolamento di ateneo relativo ai ricercatori di ruolo

e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4 della legge n.

240/2010;

VISTO il parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso in data 10 novembre 2011,;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2011 con cui è

stato approvato il suddetto Regolamento:

VISTO l'art. 16 dello Statuto del Politecnico di Bari;

#### **DECRETA**

E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva ex art. 6, comma 4, legge n. 240/2010" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 🎖 dicembre 2011

**IL RETTORE** 



# REGOLAMENTO DI ATENEO RELATIVO AI RICERCATORI DI RUOLO E ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA EX ART. 6, COMMA 4, LEGGE N. 240/2010.

# Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 nonché i criteri e le modalità per la corresponsione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, cui sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente Regolamento - gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed altre figure equiparate, come meglio precisate all'art.2 del presente regolamento.

## Art. 2 - Soggetti destinatari

- 1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, ai quali possono essere affidati con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico -corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa, in aggiunta alle ore di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento ad essi assegnate dalla struttura competente in materia didattica.
  - Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, limitatamente ai corsi e moduli curriculari riferiti ad attività formative da attivare obbligatoriamente, a tali soggetti è attribuita una retribuzione aggiuntiva, determinata ai sensi del successivo art. 9;
- I tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché i professori incaricati stabilizzati.

## Art. 3 - Programmazione didattica

Ogni struttura responsabile della didattica procede annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio di cui è referente, di concerto con altre strutture ai fini di ottimizzare le risorse complessive di docenza, attribuendo i compiti didattici istituzionali ai professori ed ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

# Art. 4 - Ricercatori a tempo indeterminato - compiti istituzionali

- 1. I compiti didattici istituzionali affidati ai ricercatori a tempo indeterminato appartengono alle seguenti tipologie:
  - a. didattica integrativa (esercitazioni, laboratori, seminari) riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato;
  - ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
  - c. correlazione di tesi di laurea e di dottorato;
  - d. partecipazione a commissioni di esame;
  - e. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
  - f. didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari.
- 2. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici di cui al comma 1 del presente articolo non più di 350 ore se in regime di tempo pieno e non più di 200 ore se in regime di tempo definito.

# Art. 5 - Ricercatori a tempo determinato -compiti contrattuali

I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere i compiti di docenza e a riservare annualmente gli impegni orari previsti dal "Regolamento di Ateneo per la Disciplina dei ricercatori a tempo determinato exart. 24 legge n. 240/2010"

## Art. 6 - Incarichi aggiuntivi ai ricercatori a tempo indeterminato e figure assimilate

- Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati dalla struttura didattica di riferimento, con il loro consenso, incarichi di docenza per lo svolgimento di corsi di insegnamento nell'ambito degli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extra-curriculari. Tali attività includono lezioni, esercitazioni, seminari e attività di laboratorio.
- 2. L'impegno orario per gli incarichi di cui al comma 1, può essere svolto in tutto o in parte, <u>a scelta del ricercatore</u>, all'interno dei compiti didattici istituzionali (come consentito dall'art. 12 legge n. 341/90), in tal caso è a titolo gratuito per la parte svolta all'interno dei compiti didattici istituzionali.
- 3. I ricercatori che, con il loro consenso, accettano un incarico di docenza oltre l'impegno didattico istituzionale lo avranno retribuito.
- 4. Il ricercatore che assume l'incarico di docenza può svolgere i suoi compiti istituzionali ,di cui all'art 4 del presente regolamento, anche nell'ambito del suddetto incarico.

## Art. 7 - Procedura per l'affidamento

- 1. Tutti gli affidamenti a titolo gratuito o retribuito sono deliberati dalla struttura competente in materia didattica. Qualora pervengano più istanze entro il termine fissato, l'affidamento è preceduto da una valutazione comparativa, secondo la vigente normativa di Ateneo.
- 2. Con cadenza annuale e tenuto conto della documentazione trasmessa dalla struttura competente in materia didattica al competente Ufficio dell'Amministrazione, con apposito decreto rettorale è effettuata una ricognizione dei soggetti cui compete il titolo di professore aggregato, per gli affidamenti di corsi svolti dai ricercatori e figure equiparate di cui all'art. 2.
- 3. Alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento.
- All'atto dell'istanza il ricercatore dovrà dichiarare l'aliquota di ore, in termini di CFU che, eventualmente, intende svolgere a titolo gratuito all'interno del proprio compito didattico istituzionale.
- 5. Il ricercatore cui sia stato affidato l'incarico può, a sua scelta, rinunciare alla corresponsione del relativo compenso e richiederne la devoluzione alla struttura di appartenenza per l'utilizzo dello stesso per proprie finalità di ricerca.

### Art. 8 - Importo e modalità di liquidazione della retribuzione aggiuntiva

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso specifiche voci nel bilancio di previsione annuale e triennale, definisce le risorse necessarie destinate, rispettivamente, a finanziare la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo e figure assimilate, nonché a finanziare gli incarichi di insegnamento aggiuntivi rispetto al carico didattico principale assegnato ai professori.
- 2. La retribuzione aggiuntiva lorda oraria da corrispondere ai ricercatori per ciascun corso, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 3. L'importo della retribuzione oraria deve raggiungere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il valore massimo previsto dal D.M. di prossima emanazione ex art. 23 comma 2 legge n. 240/2010.
- 4. Per ogni anno accademico e per ogni settore scientifico disciplinare, l'impegno del ricercatore in attività didattica non integrativa non deve di norma superare il numero medio di CFU assegnato agli altri docenti del medesimo settore scientifico disciplinare.
- 5. Ai fini della liquidazione della retribuzione aggiuntiva relativa all'affidamento di corso, il ricercatore o figura assimilata dovrà trasmettere al responsabile della struttura competente per la didattica il registro delle lezioni, debitamente compilato secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.
- 6. L'autorizzazione alla liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta dal responsabile della struttura competente in materia didattica e trasmettere all'Ufficio dell'Amministrazione competente per la

corresponsione della retribuzione aggiuntiva. In tale atto è attestato il regolare svolgimento dell'incaricò con la precisazione del numero complessivo di ore, della data di inizio e della data di fine dello stesso e sono richiamati:

- a) la delibera della struttura competente in materia didattica;
- b) l'avviso e la relativa data di pubblicazione dell'avviso per ricoprire l'incarico di docenza sul sito del Politecnico:
- c) la copertura finanziaria della spesa complessiva, inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione;
- d) la data di pubblicazione sul sito del Politecnico del nominativo dei soggetti affidatari e dei relativi compensi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

## Art.9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto rettorale di emanazione.

Bari, 06 DIC. 2011

?